

Prato, li 14 settembre 2023

Prot. 58144

Trasmessa via PEC

Spett.le EDILAMPO SRL

Via C. Battisti, 35

50053 Empoli (FI)

PEC: edilampo@legalmail.it

Azienda USL Toscana centro



LETTERA CONTRATTO:

Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità “La Melagrana” a Narnali - Prato

CIG: 9749238DB2 CUP: D31B23000030002

Con determinazione dirigenziale nr. 1767 del 31/7/2023 è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto a favore di **EDILAMPO SRL** di seguito denominato “appaltatore”.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo.

Si allega alla presente modello di lettera-accettazione da restituire per PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di Codesto operatore economico, con il quale viene altresì formalizzata l'accettazione di tutte le clausole contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO

Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n° 1, C.F. e Partita I.V.A. n. 06593810481, rappresentata per il presente atto dal Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo: Dr. Massimo Martellini

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. David Pieralli

Appaltatore: EDILAMPO SRL con sede in Via C. Battisti 35 – 50053 Empoli (FI) - c.f. e partita IVA 06023710483, rappresentata legalmente da MARCO MAZZOLI nato a Empoli il 20/7/1970

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 28.465,60

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.564,69

Ribasso d'asta: 8,00%

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non tutti materialmente allegati al presente atto, che le parti

affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- a) E01_M_RG - *Relazione generale illustrativa*
 - b) E02_M_RSE - *Relazione specialistica edile*
 - c) E03_M_TAV - *Tavola unica: stato di progetto*
 - d) E04A_M_PM - *Piano di manutenzione*
 - e) E04B_M_FO - *Fascicolo dell'opera*
 - f) E05_M_PSC - *Piano di sicurezza e coordinamento*
 - g) E06_M_QIM - *Quadro di incidenza della manodopera*
 - h) E07_M_QE - *Quadro economico*
 - i) E08_M_CME - *Computo metrico estimativo*
 - j) E09_M_CRO - *Cronoprogramma dei lavori*
 - k) E10_M_EPU - *Elenco prezzi unitari con analisi prezzi*
 - l) E11A_M_CSA - *Capitolato speciale d'appalto*
 - m) E11B_M_CTP - *Capitolato tecnico e prestazionale*
- offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara telematica;
 - garanzia definitiva;
 - polizza assicurativa;

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

4. Il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina dirigenziale indicata in premessa. E' stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. tramite BDNA.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori citati in premessa e descritto all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), del D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alle disposizioni attualmente in vigore e richiamate dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del Codice, del D.Lgs. n. 81/2008, della L.R.Toscana n. 38/2007 e di tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo ai lavori è il seguente: 9749238DB2;

Art. 3 – Importo del contratto

1. L'importo contrattuale è pari a € **27.753,04=** (diconsi ventisette milasettecentocinquantequattro/04) di cui:

- € **26.188,35=** (diconsi ventiseimilacentottantottomila/35) per i lavori oggetto dell'offerta di ribasso;
- € **1.564,69=** (diconsi millecinquecentosessantaquattro/69) per oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva a liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016;

3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, può variare in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di

cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante i documenti tecnici, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel **Comune di Empoli (FI), Via C. Battisti n° 35**, indirizzo PEC: **edilampo@legalmail.it**; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.

3. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'affidatario dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010:

presso **Credit Agricole – Agenzia Empoli** sui conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: **IT05D0623037833000046982584** e **IT58P0623037833000047091813**.

4. La persona delegata ad operare sui conti dedicati avanti indicati è:
MARCO MAZZOLI – C.F.: MZZMRC70L20D403B

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto, previa convocazione dell'esecutore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è di **40 (quaranta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 20 del CSA.

Art. 7 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Penale in caso di ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1.00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA nell'articolo 25.

Art. 9 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Inoltre, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per l'esecuzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dagli artt. 59 e ss. del CSA.

Art. 10 – Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a misura e delle eventuali lavorazioni a corpo e in economia si richiama quanto disposto agli artt. 28, 29 e 30 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 11 – Revisione dei prezzi

1. Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.
2. E' ammessa, nel corso dell'esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
3. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
4. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito dalla L. 28/03/2022, n. 25 indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni prezzi e la loro incidenza quantitativa, ed

esibendo la prova della effettiva variazione dei prezzi dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso Appaltatore con riferimento al momento dell'offerta.

5. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante è tenuta a riconoscere l'adeguamento compensativo.

6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 12 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt. 106 e 107 del Codice dei contratti e in base a quanto stabilito dall'art. 40 del CSA.

Art. 13 – Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti

Si richiamano le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto concernenti la disciplina economica e le modalità di pagamento del presente appalto (Capo 7. Disciplina economica). In particolare si specifica:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione viene corrisposto all'appaltatore l'anticipazione nella misura del venti per cento (20%).

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo comma 6.

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. La Stazione appaltante procede all'escussione della fidejussione di cui al secondo periodo dell'art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

5. L'erogazione dei corrispettivi sarà corrisposto all'affidatario con le modalità specificate agli artt. 32 e ss. del CSA.

6. Il pagamento dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà, previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'esecutore, secondo quanto previsto dall'art. 113 bis, rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in seguito all'entrata in vigore in data 26 maggio 2019, della Legge n. 37/2019. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002.

7. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti nel rispetto della procedura di seguito specificata:

a) il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;

b) il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016;

c) l'Azienda USL Toscana centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso in via telematica tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG **9749238DB2** – CUP **D31B23000030002** ed il Codice Univoco **C27NVZ** per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;

d) l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana centro – P. IVA 06593810481 come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione; Area Pratese (ex AUSL 4 Prato), Codice Univoco Ufficio (C27NVZ) - Codice IPA (ausl);

e) l'Azienda USL Toscana centro, Area Amministrazione Bilancio e Finanza, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002;

8. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, codice civile, il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

9. In merito alla tracciabilità dei pagamenti: - l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; - l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2 dello stesso Decreto.

Art. 15 – Risoluzione del contratto e recesso

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (al seguente link:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-/disposizioni-general/85-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/16516-codice-di-comportamento>

consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i. j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

6. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

7. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 53 e 54 del CSA.

Art. 16 – Controversie

1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all'art. 51 del CSA

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore è tenuto a depositare presso la stazione appaltante: a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto approvato dalla Stazione Appaltante.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Art. 19 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che **non intende** subappaltare i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fidejussoria numero **2023/13/6663709** del 30/08/2023 rilasciata da **ITALIANA ASSICURAZIONI SPA**, per l'importo di € **2.775,30.=** pari al **10,00%** dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 21 – Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice l'operatore economico ha prodotto Copertura assicurativa generale contro i rischi di attività.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo polizza assicurativa numero 2023/07/6306870 del 20/04/2023, rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, per un massimale a garanzia di € 1.500.000,00 RCT per persona e € 1.500.000,00 RCO per persona



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Art. 23 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto viene stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti.
2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione appaltante della lettera di accettazione del presente contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

PER l'Azienda USL Toscana centro

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. David Pieralli)

SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO

(documento firmato digitalmente)

Azienda USL Toscana centro



Servizio Sanitario della Toscana

LETTERA – ACCETTAZIONE dell'aggiudicatario

Rif. n. (a cura dell'operatore economico)
Trasmessa via PEC

Spett.le
Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

**LETTERA CONTRATTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE DI COMUNITÀ “LA MELAGRANA”**

CIG: 9749238DB2
CUP: D31B23000030002

Il sottoscritto _____ nato il
_____ a _____
(Prov. _____) residente a _____
(Prov. _____) in Via _____.

In qualità di *(barrare la casella che interessa)*

- Titolare
 Legale Rappresentante
 Procuratore come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente dell'impresa _____ aggiudicatario della procedura negoziata in oggetto, che svolgerà i lavori previsti dall'appalto,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto Prot. n. **58144** del **14 settembre 2023** sottoscritta dalla Stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
b) di accettare in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:
1. art. 6 - “Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori”;
2. art. 13. - “Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti”
3. art. 15 - “Risoluzione del contratto e recesso”;
4. art. 16 - “Controversie”.

Data _____

PER L'AGGIUDICATARIO
(indicare legale rappresentante)
(documento firmato digitalmente)